DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1976

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Belgio, a norma della direttiva 72/160/CEE, del 17 aprile 1972

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/485/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il 9 settembre 1975 e il 15 gennaio 1976, il governo belga ha comunicato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, le seguenti disposizioni :

— legge 3 giugno 1975 modificativa della legge 3 maggio 1971 recante provvidenze per il risanamento dell'agricoltura e dell'orticoltura ;

— decreto reale del 14 novembre 1975 recante alcuni provvedimenti esecutivi relativi alla legge 3 maggio 1971 recante provvidenze per il risanamento dell'agricoltura e dell'orticoltura ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione decide se, alla luce delle predette disposizioni, la regolamentazione vigente nel Belgio per l'applicazione della citata direttiva, che forma oggetto della decisione 75/6/CEE della Commissione, del 27 novembre 1974, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Belgio a norma delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE [2], risponda tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che le modifiche apportate con legge 3 giugno 1975 e decreto reale 14 novembre 1975 alle disposizioni per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE rispondono alle condizioni ed alle finalità della direttiva stessa ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti nel Belgio ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE — tenuto conto della legge 3 giugno 1975, comunicata il 9 settembre 1975 e modificativa della legge 3 maggio 1971 recante provvidenze per il risanamento dell'agricoltura e dell'orticoltura, nonché del decreto reale 14 novembre 1975, comunicato il 15 gennaio 1976 e recante alcuni provvedimenti esecutivi relativi alla legge 3 maggio 1971 — rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 2 del 4. 1. 1975, pag. 30.